



# COMUNE di GRAFFIGNANO

## Provincia di Viterbo

Ufficio Urbanistica

### OGGETTO: COMUNICAZIONE PER TAGLIO BOSCHIVO

*(Regolamento Regione Lazio 18/04/05 n. 7 Regolamento di Attuazione Legge Regionale 28/10/02 n.39)*

Il / la sottoscritto / a .....

nato/a a ..... Prov (.....) il ...../...../..... residente a  
..... Via/Piazza/Loc. ....  
n..... CAP ..... (C.F. ....))

Tel. ..... Cell. .....

**(compilare tutti i campi obbligatoriamente) in qualità di:**

- Proprietario dei terreni oggetto di intervento;  
 ..... e comunque di avere in disponibilità il fondo sul quale si richiede di effettuare l'intervento di taglio  
 Di aver nominato all'effettuazione del taglio l'impresa .....  
Con sede .....  
C.F/P.IVA ..... Tel. ..... Cell. .....  
Mail ..... PEC .....  
 Di effettuare il taglio in economia.  
 Di effettuare il taglio per autoconsumo – uso domestico

### **COMUNICA**

In base alla Legge Regionale n.39 del 28/10/2002 ed al relativo Regolamento di attuazione regionale n. 7 del 18/04/2005 che intende procedere al taglio di bosco/piante insistenti sul terreno in Comune di Graffignano e come di seguito distinti:

Intestatari	foglio	particella	superficie in m <sup>2</sup>	Località
Totale Superficie .....				

**Il sottoscritto dichiara inoltre:**

- Che la specie delle piante oggetto di taglio è .....
- Età del bosco .....

- Che la presente Dichiarazione di Taglio (art.12 R.R. n.7/2005) per semplice comunicazione di inizio attività di cui all'art. 7 comma 4 del Regolamento di attuazione regionale n.7/2005 è presentata per il seguente intervento:
  - utilizzazioni di fine turno di boschi di proprietà pubblica / privata per superfici al taglio non superiori a tre ettari;
  - interventi intercalari di fustaie e cedui di proprietà pubblica / privata, allorché l'intervento non richieda:
    1. per boschi cedui: il rilascio di un numero di polloni medi per ceppaia inferiore a quelli indicati dal regolamento di attuazione regionale n.7/2005 per questo tipo di interventi;
    2. per fustaie: l'asportazione di un volume superiore a quello minimo indicato dal regolamento di attuazione regionale n.7/2005, e/o il rilascio di una distanza tra le chiome delle piante superiore a quanto indicato dal regolamento di attuazione regionale n.7/2005
- presenza di piante superiori al 2° turno:  SI n.....  NO
- Si allega Piedilista di martellata delle matricine da abbattersi di oltre il secondo turno;
- Si comunica che si è provveduto alla numerazione progressiva secondo le consuetudini locali, con vernice indelebile delle piante da rilasciare a dote del bosco, ed il numero totale di matricine numerate è \_\_\_\_\_
- Area sottoposta a Vincolo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
- Area sottoposta a Vincolo Idrogeologico RADI. n. 3267 del 30/12/1923 e ED. n. 1126/26;

**Inoltre consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti;**

**Eventuali incongruità e/o dichiarazioni mendaci rilevate nelle fasi di controllo a campione saranno oggetto di relativo procedimento volto alla rettifica del caso che, a seconda dei casi, potrà entrare nel merito di implicazioni dal carattere amministrativo e/o penale a seconda di quanto rilevabile.**

***SI DICHIARA CHE:***

1. L'intervento è ricompreso tra i casi indicati nell'art. 12 comma 1 del regolamento regionale n. 7/2005 e di essere a conoscenza che: nei casi non ricompresi nel comma 1 dell'art. 12 del regolamento regionale n. 7/2005, l'utilizzazione di fine turno e quelle intercalari, indipendentemente dalla superficie di oggetto delle stesse, non possono effettuarsi sulla base della dichiarazione di taglio.
2. Che nel corso della medesima stagione silvana, come definita ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 del Regolamento Regionale 7/2005 modificato con l'articolo 2 del Regolamento Regionale 26 aprile 2006, n°3, non ha presentato altre dichiarazioni di taglio semplificate;
3. Di aver piena disponibilità e titolo all'utilizzazione del soprassuolo interessato all'intervento;
4. Di impegnarsi a rispettare le vigenti normative tecniche che regolano le attività selviculturali, essere a conoscenza del regolamento forestale regionale n. 7/2005 e della normativa vigente in materia.
5. Di assumersi la responsabilità di fronte alla legge e nei confronti di terzi per danneggiamenti, anche colposi, al bosco o all'ecosistema o a proprietà altrui, derivanti dal taglio;
6. Che è in possesso dei mezzi, attrezzature e conoscenze tecniche e normative per eseguire, con diligenza e secondo le buone pratiche forestali, l'utilizzazione del soprassuolo forestale
7. Si dichiara inoltre che il sito interessato dal taglio delle piante non è ricompreso nelle zone SIC- ZPS (sito di interesse comunitario) e non ricompreso nell'area tutelata dall'Autorità di Bacino\_\_\_\_\_ e qualificata come in situazione di Rischio da frana **"R3 - R4"** o simili

Data .....

IN FEDE

**Allegati:**

- Planimetria Catastale 1:2000 con indicazione dell'area.
- Visura catastale
- Planimetria della Carta Tecnica Regionale 1: 10.000 con indicazione dell'area.
- copia di documento di riconoscimento.
- Attestazione di pagamento diritti di segreteria;

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

*In ottemperanza al disposto dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, il Comune di Graffignano informa che i dati personali oggetto di trattamento sono raccolti al fine di elaborare delle statistiche interne per ottimizzare i propri servizi. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Graffignano con sede in piazza cardinale Dolci n.16, 01020 Graffignano (VT). Potrà esercitare i diritti dell'art.7 del D.Lgs. n.196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, ecc...) rivolgendosi al sopraindicato Titolare.*

*Accordo che i dati vengano trattati come sopra indicato.*

Graffignano, li \_\_\_\_\_

Il Richiedente \_\_\_\_\_

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. In conformità ai principi ed obiettivi stabiliti dall'articolo 9 e 42 della Costituzione, dall'articolo 9 dello Statuto della Regione Lazio, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" s.m.i., e Piano Territoriale Paesistico Regionale2.1 Nei territori coperti da macchia è consentito il taglio silvicolturale secondo le norme che regolano la materia. Non Consentito il taglio a raso per l'alto fusto, per pendenze superiori al 50%, sulle creste, intorno agli invasi. Il taglio a raso è ammesso solo su particelle non contigue dell'estensione massima di 1 ha. Non è consentita la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la sostituzione di specie nonché la conversione di fustaie in cedui. Per i territori costieri è prescritta la conservazione della macchia mediterranea che fa parte integrante dell'arenile.

### L.R. 20/01/99 n°4

Art.7 – Tagli : periodo in cui sono consentiti

1) *In qualsiasi stagione dell'anno sono consentiti:*

*il taglio dei boschi d'alto fusto;*

*le ripuliture, gli sfridi ed i diradamenti nei limiti di cui all'art. 41 del presente regolamento nei boschi d'alto fusto;*

2) *Per i boschi cedui il periodo di taglio è regolato come segue:*

*cedui puri e misti a prevalenza di faggio: ..... 1 ottobre – 30 aprile*

*cedui puri e misti di leccio, macchia mediterranea, eucalipto: ..... 1 novembre – 31 marzo*

*cedui di tutte le altre specie: ..... 15 ottobre – 15 aprile*

*Qualora ricorrono circostanze speciali, dovute a particolari andamenti climatici stagionali, la Regione può autorizzare l'anticipo del periodo di taglio per un periodo massimo di 15 giorni e/o la proroga per un periodo massimo di 30 giorni.*

Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 25 r.d. 326/23 commisurato all'entità della sanzione al valore del materiale utilizzato.

### Art. 8 – Modalità dei tagli.

*Nei cedui il taglio dei polloni deve essere eseguito a superficie netta il più vicino possibile al terreno.*

*Nei cedui della macchia mediterranea è consentito lo "scosciamento" delle ceppaie, limitatamente alle piante di corbezzolo e di erica. Per le altre specie occorre l'autorizzazione dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni. Nelle fustaie il taglio deve essere effettuato il più possibile vicino al suolo salvo nei casi in cui la ceppaia possa svolgere funzione di trattenuta (neve e massi); il taglio deve essere effettuato ad altezza adeguata alla funzione suddetta. Quando l'abbattimento di piante può danneggiare altre piante e/o il novellame sottostante, è prescritto l'uso di paranchi.*

Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 26,00 a € 52,00 per ogni 10 piante o ceppaia mal tagliate.

### REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE REGIONALE N°7 DEL 18/04/05

#### Art.7 – Disposizioni sui procedimenti amministrativi di autorizzazione, di comunicazione di inizio attività e di termine dei lavori

1. *Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione, ai sensi dell'art.45, comma 4 della Legge Forestale, è di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.*

2. *Decorso il termine di cui al comma 1 rimane sospeso quando:*

a) *Sia prescritto il rilascio del parere obbligatorio della sezione oppure del nulla osta dell'organismo di gestione di aree naturali protette; in tal caso il decorso del termine riprende dalla data di comunicazione del parere o del nulla osta ovvero dalla scadenza dei termini per il nulla osta dell'art.28 della L.R. 29/97;*

b) *L'ente competente richieda all'interessato chiarimenti o documentazione integrativa; in tal caso il decorso del termine riprende dalla data di comunicazione dei chiarimenti o della documentazione integrativa.*

3. *Qualora per il rilascio del provvedimento si renda necessaria l'acquisizione di pareri, nulla osta ed altri atti di assenso, l'ente competente può convocare una conferenza di servizi ai sensi della normativa vigente.*

4. *Per l'esecuzione di interventi che il presente regolamento assoggetta a semplice comunicazione di inizio attività, la quale deve specificare la conformità degli stessi alla pianificazione territoriale vigente, ove specificatamente richiesto, decorsi sessanta giorni dall'invio della comunicazione all'ente competente, possono avviarsi i lavori di esecuzione. Entro tale termine l'ente competente può verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'intervento e adottare, se del caso, un provvedimento motivato, da notificare all'interessato nello stesso termine di 60 giorni, di divieto di inizio attività ovvero disporre eventuali prescrizioni per la conformazione dell'attività alla normativa vigente. Copia delle comunicazioni e dei provvedimenti connessi è trasmessa al Corpo Forestale.*

5. *I soggetti interessati, al termine dei lavori autorizzati o comunicati ai sensi del presente articolo, devono inviare apposita comunicazione di termine dei lavori al comando stazione Forestale*

6. *Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni di cui al comma 1 e 4 devono essere corredate da:*

a) *Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'interessato attestante il fatto di essere proprietario o comunque di avere in disponibilità il fondo sul quale si richiede di effettuare l'intervento;*

b) *In relazione al tipo di intervento, uno degli elaborati tecnici di gestione di cui all'art.9 o la dichiarazione di taglio prevista dall'art.12*

7. *La presentazione delle richieste di autorizzazione o delle comunicazioni di cui ai commi 1,4 e 5 può effettuarsi per posta, mediante raccomandata A/R oppure direttamente presso gli uffici preposti al loro ricevimento dell'ente competente, che rilasciano apposita attestazione di ricevimento.*

#### Art.12 (dichiarazione di taglio)

1. *La dichiarazione di taglio può presentarsi per i seguenti interventi oggetto di semplice comunicazione di inizio attività di cui all'art.7, comma4;*

a) *Le utilizzazioni di fine turno di boschi di proprietà pubblica e privata per superficie al taglio non superiore a 3 HA; per lo stesso bosco e la proprietà non può presentare più di una dichiarazione di taglio l'anno;*

b) *Gli interventi intercalari di fustaie e cedui di proprietà pubblica e privata, allorché l'intervento non richieda:*

1. *Per boschi cedui: il rilascio di un numero di polloni medi per ceppaia inferiore a quelli indicati dal regolamento per questo tipo di intervento;*

2. *Per le fustaie: l'asportazione di un volume superiore a quello minimo indicato dal presente regolamento e/o il rilascio di una distanza tra le chiome delle piante superiore a quanto indicato dal presente regolamento.*

2. *Nei casi non ricompresi nel comma 1, l'utilizzazione di fine turno e quelle intercalari, indipendentemente dalla superficie oggetto delle stesse, non possono effettuarsi sulla base delle dichiarazioni di taglio ed in particolare in relazione a:*

a) *I boschi dichiarati di rilevante interesse vegetazionale e già indennizzati per i mancati tagli ai sensi della legge regionale 43/74*

b) *I boschi inclusi in aree dichiarate a rischio molto elevato (R4) oppure elevato (R3) dal PAL;*

c) *I boschi cedui di età elevata;*

d) *I boschi dal governo a fustaia oppure a ceduo con trattamento disetaneo;*

e) *I boschi inclusi nei siti di cui al D.P.R. 08/09/97 n°357 e succ mod e integrazioni;*

3. *Per i tagli di utilizzazione di fine turno dei boschi cedui, le matricine da rilasciarsi devono essere almeno nella misura indicata dall'art.36 e di diametro almeno pari o superiore al quello medio della matricina esistente, individuate tra le piante migliori, sane e vigorose. Le matricine di oltre secondo turno da abbattersi possono essere martellate con martello forestale con sigla del tecnico agroforestale abilitato, oppure può procedersi alla numerazione progressiva secondo le consuetudini locali del luogo, con vernice indeleibile, delle piante da rilasciare a dote del bosco. Alla dichiarazione di taglio deve allegarsi nel primo*

caso il piedilista di martellata e nel secondo deve comunicarsi il numero totale delle matricine numerate. Allorché non fosse previsto l'abbattimento di matricine di oltre secondo turno, deve allegarsi relativa attestazione.

#### Art.66 (Modalità di esecuzione del Taglio)

1. In tutti i boschi, durante qualsiasi operazione o intervento colturale, devono essere evitati danni al novellame od alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco, adottando i possibili accorgimenti tecnici, tecnologici ed organizzativi disponibili.
2. È vietato il taglio cosiddetto a saltamacchione ed ogni altra forma di taglio volta al prelievo degli assortimenti commerciabili o solo di alcuni di essi. È fatto obbligo di procedere al taglio con uniformità, tagliando le piante, i polloni secchi, malati, stroncati, fatti salvi i seguenti casi:
  - a) Rilascio di interi nuclei o aree di soprassuolo per motivi di ordine idrogeologico o ambientale;
  - b) Rilascio delle piante nei casi prescritti, nonché delle eventuali matricine più intensive rispetto alle densità minime previste;
  - c) Rilasci volti all'avviamento a fustaie dei cedui;
3. Nei boschi cedui il taglio delle piante o polloni deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando al termine del taglio, tutte le superfici lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse. È vietato intervenire sulle ceppaie già oggetto di taglio dopo che sulle stesse sia già iniziata l'emissione dei nuovi polloni e, comunque, al di fuori dei periodi in cui è consentito il taglio. Nel taglio a sterzo il taglio dei polloni maturi deve essere effettuato evitando di danneggiare i polloni più giovani destinati a restare sulla ceppaia. Il taglio delle matricine o delle piante di conifere, ove consentito, deve essere effettuato contemporaneamente a quello del ceduo.
4. Il taglio deve essere effettuato il più possibile vicino al suolo salvo nei casi in cui la ceppaia possa svolgere una funzione di trattenuta di neve e massi; in questo caso il taglio deve essere effettuato ad altezza adeguata alla funzione suddetta.
5. L'Ente competente può vietare l'uso dei condotti e canali di avallamento del legname già esistente, qualora ciò possa dar luogo ad erosione, frane, smottamenti o danni gravi al soprassuolo boschivo; mentre può imporre che le piante abbattute siano sramate in loco al fine di ridurre i danni da strascico.

#### Art.67 – (allestimento e sgombero delle tagliate)

1. Nei cedui l'allestimento dei prodotti del taglio sul letto di caduta e lo sgombero del relativo materiale al punto di concentramento deve essere completato nel tempo più breve possibile e comunque non oltre il trentesimo giorno dal termine della stagione silvana, ovvero precedentemente all'avvio del periodo di rischio degli incendi boschivi.
2. È ammesso lo sgombero delle tagliate dal letto di caduta delle piante anche oltre il termine di cui al comma 1, previa comunicazione scritta al Comando Stazione del Corpo Forestale competente per territorio, purchè questo sia eseguito mediante muli e con materiale trasportato a soma, oppure mediante gru a cavo, canalette, risine, fili a sbalzo ecc, eccetto che con i mezzi e gli strumenti vietati nel periodo a rischio di incendi, avendo avuto cura di rimuovere il materiale abbattuto e di risulta da sopra le ceppaie precedentemente alla ripresa vegetativa. Ai fini del concentramento del materiale abbattuto non possono utilizzarsi le matricine rilasciate a dote del bosco quale punto di appoggio per la formazione della catasta temporanea.
3. Nelle fustaie l'allestimento e lo sgombero delle tagliate, almeno fino ai punti di concentramento, deve concludersi precedentemente al periodo di disseminazione delle piante immediatamente successivo all'anno di esecuzione dell'intervento di utilizzazione.
4. Entro i termini di cui al comma 1, i residui legnosi delle lavorazioni del diametro minimo superiore a cinque centimetri devono essere allontanati dalla tagliata, mentre i residui di diametro massimo inferiore a cinque centimetri devono essere:
  - a) Concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse allo scopo destinati;
  - b) Lasciati sparsi sul letto di caduta, fatte salve le ceppaie e la rinnovazione esistente, ridotti in lunghezza di dimensione non superiore a 100 centimetri, oppure, concentrati negli spazi liberi da novellame o ceppaie, avendo cura di evitare cumuli che superino i 100 centimetri di altezza.
5. È obbligatorio rimuovere ed allontanare nel più breve tempo possibile i residui delle lavorazioni di qualsiasi dimensione da alvei di corsi d'acqua, fossi, torrentelli, canali, strade, piste, mulattiere, sentieri e fasce antincendio. Per il materiale di risulta degli interventi eseguiti per motivi fitosanitari si adottano le disposizioni specifiche in relazione al tipo di parassita. Il materiale di risulta degli interventi nelle aree di pertinenza deve essere asportato entro 30 giorni oppure gestito secondo le modalità indicate dal comma 4. La gestione del materiale di risulta deve comunque effettuarsi coerentemente con le disposizioni previste ai fini della prevenzione degli incendi boschivi.
6. Al termine delle lavorazioni di taglio e sgombero del legname, le tagliate e le altre aree utilizzate per le operazioni, devono essere ripulite da qualsiasi genere di materiale non legnoso depositato durante l'attività di taglio boschivo.

#### Art. 53 (8)

##### Boschi inclusi nei siti di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE

1. Gli interventi di utilizzazione di soprassuoli in aree incluse nei siti e nelle zone di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE devono attenersi alle misure di conservazione adottate ai sensi dell'articolo 4 del d.p.r. 357/1997 e dell'articolo 6, comma 5, della l.r. 29/1997 e, per quanto non espressamente sancito dalle stesse, alle norme del presente regolamento.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti a valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche, quando ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

- a) l'estensione delle tagliate, ecceda i limiti indicati all'articolo 19;
- b) si tratti di soprassuoli governati a ceduo di età elevata, oppure di fustaie di età doppia dei turni minimi previsti per le fustaie;
- c) la proposta di utilizzazione del soprassuolo non sia in continuità con la gestione ordinaria e continuata del soprassuolo finora adottata;
- d) gli interventi di utilizzazione intercalare determinino:
  - 1) per i boschi cedui: il rilascio a dote di un numero di polloni medi per ceppaia inferiore a quello indicato dal regolamento per questo tipo di intervento;
  - 2) per le fustaie: l'asportazione di un volume superiore al 25% della massa presente e/o il rilascio di una distanza tra le chiome delle piante, che rimangono a dote del bosco, superiore a quanto indicato dal presente regolamento;
- e) riguardino gli adempimenti di lotta fitosanitaria di cui all'articolo 97;
- f) si tratti di interventi di estensione superiore a 4000 metri quadrati, nell'ambito di boschi inclusi nei siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE e relativi ai seguenti habitat dell'allegato I alla direttiva medesima: codice 9180\* "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion", codice 9210\* "Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex", codice 9280 "Boschi di Quercus frainetto", codice 9220 \* "Faggeti degli Appennini con Abies alba", codice 9330 "Foreste di Quercus suber", codice 9340 "Foreste di Quercus ilex e Q. rotundifolia".

3. Gli interventi di cui al comma 2 non sono sottoposti a valutazione di incidenza qualora la loro esecuzione sia già stabilita:

- a) dal piano di gestione del sito previsto dall'articolo 4 del d.p.r. 357/1997 e dall'articolo 6, comma 5, della l.r. 29/1997;
- b) dal piano di gestione ed assestamento forestale e dal piano poliennale di taglio già sottoposti a valutazione di incidenza con esito positivo, salvo diversa o specifica indicazione espressa nell'ambito della valutazione stessa.

4. Gli interventi non sottoposti a valutazione di incidenza sono eseguiti, previa autorizzazione o comunicazione in conformità all'articolo 7, sulla base del progetto di utilizzazione forestale, il quale, oltre ai contenuti minimi specificati dall'articolo 11, deve essere integrato da:

- a) la scheda del sito comprensiva dei codici di riconoscimento e degli indici descrittivi;
- b) l'individuazione delle aree o degli elementi puntuali sensibili da sottoporre a specifica tutela;
- c) la descrizione dell'impatto dell'intervento di utilizzazione e specificatamente delle fasi di preparazione del cantiere, di manutenzione delle infrastrutture, quali viabilità ed imposti, di esecuzione dei lavori, con le fasi biologiche più significative delle specie e/o dell'habitat sottoposti specificatamente a tutela;
- d) l'indicazione delle misure di mitigazione per il contenimento degli impatti, sul piano tecnico, organizzativo e comportamentale.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, i tagli di fine turno e quelli intercalari di boschi cedui semplici, matricinati o composti, di proprietà privata, relativi ad una estensione non superiore a quattromila metri quadrati e la cui produzione legnosa non sia destinata al commercio, possono essere eseguiti previa

comunicazione di cui all'articolo 7 corredata dalla dichiarazione di taglio di cui all'allegato A.**(9)** In tal caso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, per lo stesso bosco:

a) può essere presentata solo una dichiarazione di taglio per stagione silvana, riguardante anche più interventi tra loro non adiacenti, nel medesimo sito Natura 2000 oppure ricadenti in differenti siti, purché la superficie complessiva non ecceda i quattromila metri quadrati;

b) la dichiarazione di taglio non può essere presentata per l'utilizzazione di fine turno di boschi cedui le cui aree sono incluse all'interno di piani di gestione ed assestamento forestale, nonché per i boschi di cui all'articolo 12, comma 2;

c) l'intervento deve concludersi nel corso della medesima stagione silvana in cui ha avuto inizio; al termine della stagione silvana, l'intervento deve considerarsi concluso nell'entità eseguita sino a quella data e non può essere ripreso nella stagione successiva con la medesima dichiarazione di taglio.

6. La comunicazione di cui al comma 5 è trasmessa agli enti competenti con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 7 nonché a mezzo fax. La dichiarazione di taglio allegata, predisposta secondo l'apposito modello adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 144, deve riportare, in particolare, il codice identificativo del sito Natura 2000 interessato, la stagione silvana in cui si intende realizzare l'intervento, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che non sono state presentate altre dichiarazioni di taglio per la stagione silvana corrente."